

Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive - adeguamento della disciplina comunale

Ordinanza n. 90 del 11/2/2013

II SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal D. Lgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;*".

Visto il D.L. 201/2011 e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonchè ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;

Vista la sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 della Corte Costituzionale la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, co. 1 e 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, co. 4, Cost. che riserva alla Regione la competenza legislativa nella materia del commercio, nella parte in cui prevede l'eliminazione della regolamentazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali.

Considerata pertanto la legittimità costituzionale e la piena vigenza della disciplina statale in materia la quale non necessita di specifico atto di recepimento nè a livello normativo regionale nè a livello comunale;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto



Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000

ORDINA

- 1) di dare atto che devono intendersi abrogati, i seguenti obblighi:
 - a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
 - b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
 - c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
- 2) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:
 - a) commercio al dettaglio
 - b) somministrazione
 - c) vendita di quotidiani e periodici
 - d) distribuzione di carburante
- 3) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);
- 4) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:
 - estetista
 - acconciatore
 - piercing e tatuaggi
 - altre attività del settore dei servizi alla persona
- 5) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.
- 6) di riservarsi l'adozione di specifici provvedimenti limitativi dell'orario o dei giorni di apertura di specifiche attività in conseguenza di problematiche connesse con la sicurezza, ordine pubblico, sanità, quiete pubblica o tutela di altri interessi pubblici prevalenti;
- 7) di dare la massima pubblicità al presente provvedimento anche mediante la pubblicazione sulla rete internet, sul sito comunale e mediante diffusione ad associazioni e diretti interessati.

Cesate, 5 febbraio 2013

Il Sindaco
Roberto della Rovere



Pratica trattata da: Polinini Franca tel. 0299471244
File: OrdinanzaOrari 2013